Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 23 novembre 2026
(OR. en)

16240/26

EF 304
ECOFIN 1513
DELACT 178

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 7817 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 9.11.2026 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasparenza, la revisione e la convalida delle metodologie

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 7817 final.

All.: C(2026) 7817 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.11.2026
C(2026) 7817 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 9.11.2026

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasparenza, la revisione e la convalida delle metodologie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato della Commissione mira a integrare meglio i fattori ambientali, sociali e di governance nelle metodologie di rating del credito e nella successiva comunicazione al pubblico e migliorare la trasparenza e la credibilità del processo di rating del credito.

Il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito[1] ha istituito il quadro normativo dell'UE per le agenzie di rating del credito, introducendo norme per prevenire i conflitti di interessi, garantire il rigore metodologico e migliorare la trasparenza per gli investitori. L'allegato I del regolamento prescrive di comunicare informazioni dettagliate sui rating e le metodologie.

Nell'ambito del piano d'azione sulla finanza sostenibile del 2018, gli orientamenti sugli obblighi di informativa emanati nel 2020 dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)[2] hanno migliorato la trasparenza per quanto riguarda i fattori ambientali, sociali e di governance nel rating. L'analisi delle tendenze, dei rischi e delle vulnerabilità prodotta dall'ESMA nel 2022[3] ha valutato l'inclusione dei fattori ESG nelle metodologie usate dalle agenzie di rating del credito. In base all'esito di tale analisi la Commissione ha preso l'impegno di adottare qualsiasi ulteriore azione necessaria per fare in modo che i rating del credito tengano sistematicamente conto dei rischi ESG e per migliorare la trasparenza in merito.

Uno dei principali problemi emersi dalla valutazione dell'ESMA, dalle consultazioni dei portatori di interessi e dalla valutazione d'impatto del 2023 condotta per il regolamento sui rating ESG[4] è l'inadeguatezza delle comunicazioni per quanto riguarda i fattori ESG. Dall'introduzione degli orientamenti la comunicazione di informazioni sui fattori ESG nei comunicati stampa delle agenzie di rating del credito è migliorata, ma rimangono delle carenze, in particolare per quanto riguarda il modo in cui i fattori ESG incidono sulle variazioni di rating, e ci sono ancora margini di miglioramento.

Per affrontare tali problemi, nel 2023 la Commissione ha presentato all'ESMA una richiesta di consulenza tecnica in merito alle modifiche del quadro normativo sulle agenzie di rating del credito, e in particolare su come aggiornarlo al fine di garantire una migliore integrazione dei fattori ESG nelle metodologie. La consulenza tecnica definitiva dell'ESMA è pervenuta alla fine del 2024[5].

Per migliorare ulteriormente la trasparenza, è opportuno modificare l'allegato I del regolamento relativo alle agenzie di rating del credito precisando che queste ultime devono comunicare le informazioni sui fattori ESG che hanno inciso sui rating del credito.

Il presente regolamento delegato introduce aggiornamenti mirati dell'allegato I del regolamento relativo alle agenzie di rating del credito per rafforzare gli obblighi di

---

1 GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1060/oj.

2 *Guidelines on Disclosure Requirements Applicable to Credit Ratings* (ESMA33-9-320).

3 *Text mining ESG disclosures in rating agency press releases* (ESMA80-195-1352).

4 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, *Impact Assessment Report accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and integrity of Environmental, Social and Governance (ESG) rating activities* (SWD(2023) 204 final).

5 ESMA, *Technical Advice on Revisions to Commission Delegated Regulation (EU) 447/2012 and Annex I of CRA Regulation*, ESMA84-2037069784-2196.

trasparenza. L'obiettivo principale è aumentare la coerenza delle informative e permettere di tracciare con più facilità se e come le agenzie di rating del credito integrano le considerazioni ESG nelle analisi del merito creditizio conformemente alle loro metodologie pubblicamente accessibili. L'obiettivo della revisione delle disposizioni è fare sì che siano applicabili sia alle nuove emissioni sia alle variazioni dei rating del credito. Le modifiche proposte contribuiranno inoltre a rendere più trasparente il processo di convalida delle agenzie di rating del credito e a fare chiarezza sulla responsabilità interna rispetto al processo.

Il presente regolamento delegato mira ad armonizzare le comunicazioni sui fattori ESG effettuate conformemente agli orientamenti dell'ESMA, così da migliorarne la coerenza e la comparabilità. Secondo l'analisi costi-benefici condotta dall'ESMA nella consulenza tecnica[6], le modifiche proposte comporteranno un onere di conformità aggiuntivo limitato per le agenzie di rating del credito, e, con la graduale attuazione del pacchetto normativo armonizzato dell'UE sulla finanza sostenibile, i costi dovrebbero addirittura diminuire nel medio e lungo periodo. Inoltre i benefici della maggiore convergenza nelle comunicazioni delle agenzie di rating del credito dovrebbero superare i costi, grazie a una riduzione delle asimmetrie informative.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

L'ESMA ha fornito un contributo trasmettendo la propria consulenza tecnica alla Commissione[7].

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica sul progetto di regolamento delegato della Commissione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, ha consultato l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il gruppo di esperti degli Stati membri del comitato europeo dei valori mobiliari è stato consultato il 15 luglio 2026.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato introduce aggiornamenti mirati dell'allegato I del regolamento relativo alle agenzie di rating del credito.

Il punto 1 dell'allegato del presente regolamento delegato impone alle agenzie di rating del credito di stabilire procedure chiare per la convalida delle loro metodologie, dei loro modelli e delle loro ipotesi principali di rating.

Il punto 2 bis dell'allegato del presente regolamento delegato introduce un nuovo obbligo di comunicazione in base al quale le agenzie di rating del credito devono evidenziare i fattori ESG che influiscono sui rating o sulle prospettive di rating, con una breve spiegazione, per garantire la trasparenza e allinearsi agli obiettivi dell'UE in materia di finanza sostenibile.

Il punto 2 ter dell'allegato del presente regolamento delegato impone alle agenzie di rating del credito di comunicare, nel presentare i rating del credito o le prospettive di rating, non soltanto le metodologie usate, ma anche le procedure con cui le convalidano.

---

6 Cfr. nota 5, *Technical Advice on Revisions to Commission Delegated Regulation (EU) 447/2012 and Annex I of CRA Regulation*, ESMA84-2037069784-2196.

7 Cfr. nota 6.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 9.11.2026

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasparenza, la revisione e la convalida delle metodologie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito[1], in particolare l'articolo 37,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno integrare nel regolamento (CE) n. 1060/2009 gli orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sugli obblighi di informativa applicabili ai rating del credito[2] per garantire una comunicazione coerente e comparabile dei rating del credito e aumentare l'adesione agli orientamenti da parte delle agenzie di rating del credito.

(2) La trasparenza dei rating del credito è fondamentale affinché gli investitori, gli emittenti e altri operatori del mercato possano prendere decisioni informate. La crescente rilevanza dei fattori ambientali, sociali e di governance (fattori ESG) nella valutazione del rischio di credito rende necessaria una comunicazione chiara laddove tali fattori influiscano in modo sostanziale su un rating del credito o su una prospettiva di rating. Per rafforzare la fiducia del mercato, nelle loro pubblicazioni le agenzie di rating del credito dovrebbero indicare e spiegare le considerazioni relative ai fattori ESG.

(3) La revisione e la convalida delle metodologie sono elementi fondamentali per garantire l'integrità e l'affidabilità dei rating del credito. Per rispecchiare l'importanza della convalida delle metodologie nel quadro organizzativo delle agenzie di rating del credito, è necessario includerla esplicitamente nei pertinenti requisiti organizzativi affiancandola alla revisione.

(4) La convalida delle metodologie è un passaggio fondamentale per fare sì che i rating del credito si basino su criteri solidi, affidabili e applicati in modo coerente. Per migliorare la trasparenza in merito alle basi metodologiche dei rating e garantire che gli operatori del mercato siano più informati circa il rigore delle determinazioni dei rating, le agenzie di rating del credito dovrebbero comunicare non solo le metodologie che usano, ma anche le procedure mediante le quali vengono convalidate.

---

1 GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1060/oj.

2 *Guidelines on Disclosure Requirements Applicable to Credit Ratings* (ESMA33-9-320).

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(6) È opportuno posticipare la data di applicazione del presente regolamento al fine di concedere alle agenzie di rating del credito tempo sufficiente per integrare meglio i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle loro metodologie di rating e nelle relative comunicazioni al pubblico e aumentare la trasparenza e la credibilità del processo di rating del credito.

(7) Il presente regolamento tiene conto della consulenza tecnica fornita alla Commissione dall'ESMA[3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9.11.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

[3] ESMA, *Technical Advice on Revisions to Commission Delegated Regulation (EU) 447/2012 and Annex I of CRA Regulation*, ESMA84-2037069784-2196.